



POR-FESR 2014-2020

PO FSE 2014-2020

**BANDO PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI IN
SETTORI AVANZATI DI INDUSTRIA 4.0:**

**BIG DATA FOR INDUSTRY,
INTERNET OF THINGS,
INTELLIGENZA ARTIFICIALE,
REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA**

Legge Regionale 14/2014

Sommario

I FINALITÀ, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI, SOGGETTI BENEFICIARI, TIPOLOGIE DI AIUTO	3
Art. 1. Finalità	3
Art. 2. Oggetto, ambiti, requisiti e durata degli Accordi	3
Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti di accesso.....	4
Art. 4. Forma e misura dell'agevolazione regionale.....	5
Art. 5. Procedura di selezione delle domande di investimento.....	6
II PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	6
(FASE 1)	6
Art. 6. Modalità e termini di presentazione delle domande	6
Art.7. Selezione delle domande	7
Art.8. Criteri di selezione del programma di investimento.....	8
Art.9. Risorse e Cronoprogramma	9
III: ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI SINGOLI PROGETTI (FASE 2).....	9
Art.10. Istruttoria e valutazione degli interventi per i singoli aiuti richiesti.....	9
Sezione A. Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca.....	10
Sezione C. Realizzazione di progetti di formazione e incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità	12
Sezione D. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati.....	15
all'efficienza energetica, alla cogenerazione, alla produzione di energia da fonti	15
rinnovabili, al riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti e all'adeguamento a norme ambientali.....	15
IV STIPULA E GESTIONE DELL'ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO.....	16
Art. 11. Stipula dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo	16
Art. 12. Modalità di erogazione del contributo	17
Art. 13. Modalità di rendicontazione tecnica e finanziaria	17
Art. 14. Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo di Programma	20
Art. 15. Varianti del Programma di Investimento e operazioni straordinarie di impresa.....	22
V INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI SULLE OPPORTUNITÀ DEL BANDO DI GARA .	24
Art. 16. Supporto agli investitori	24
Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali.....	25
VI DEFINIZIONI	27
Art. 19. Unità locale e riconversione di un'unità produttiva esistente	27
Art. 20. Addetti, ULA, anno a regime e impatto occupazionale.....	27
Art. 21. Tipologia di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento	28
Art. 22. Obblighi di informazione e comunicazione.....	32
Art. 23. Spese ammissibili	34

I FINALITÀ, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI, SOGGETTI BENEFICIARI, TIPOLOGIE DI AIUTO

Art. 1. Finalità

1. Il presente Bando dà attuazione alla legge regionale n.14 del 18 luglio 2014, "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna" focalizzando gli investimenti in grado di accelerare la diffusione di attività e competenze avanzate legate a Industria 4.0, in particolare negli ambiti di: Big Data, Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale Aumentata. Tali tecnologie, in rapida evoluzione, saranno essenziali, integrate con le specializzazioni consolidate nel contesto regionale, per rendere il sistema produttivo in grado di posizionarsi adeguatamente nei futuri scenari competitivi a livello internazionale, sempre più condizionati dai processi di digitalizzazione.
2. Il bando approva proposte di investimento di alta rilevanza strategica attraverso la sottoscrizione di Accordi regionali di Insediamento e Sviluppo (d'ora in avanti Accordo) che rispondano agli obiettivi di interesse regionale per:
 - accrescere la competitività delle filiere e dell'intero sistema produttivo regionale rafforzandone la capacità innovativa;
 - integrarsi col sistema regionale della ricerca e della formazione avanzata, contribuendo al suo miglioramento;
 - produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale.

Art. 2. Oggetto, ambiti, requisiti e durata degli Accordi

1. Gli Accordi hanno per oggetto la realizzazione, su iniziativa imprenditoriale di programmi di investimento per la realizzazione di Centri di ricerca e sviluppo e innovazione di elevata rilevanza tecnologica e considerati importanti per il sistema regionale, con significativo impatto occupazionale aggiuntivo in Emilia-Romagna, rivolti a fornire servizi avanzati di ricerca e innovazione alle imprese delle filiere produttive regionali e aperti alla collaborazione con le Università e i centri di ricerca regionali.
2. Il programma di investimento deve riguardare uno degli **ambiti** sotto elencati:
 - Big Data for Business;
 - Internet of Things;
 - Intelligenza artificiale;
 - Realtà virtuale e aumentata.
3. I progetti oggetto del programma di investimento possono essere avviati solo successivamente alla consegna dei progetti di dettaglio prevista nella II fase del bando. Le spese saranno ammissibili dal **1 gennaio 2018**
4. L'avvio del programma d'investimento deve avvenire entro il termine massimo di 3 mesi dalla data dell'atto di approvazione dell'Accordo tra la Regione e il soggetto beneficiario, salvo maggior termine stabilito dal medesimo Accordo.
5. Il programma di investimento, oggetto di contributo, deve completarsi entro 36 mesi, a partire dalla data dell'atto di approvazione dell'Accordo. Il termine è suscettibile di proroga

da parte della Regione, per motivate ragioni. In caso di cofinanziamento con risorse comunitarie la durata deve essere compatibile con la normativa di riferimento.

6. Si intende per "completamento" la data dell'ultima richiesta di liquidazione dei contributi relativa al programma di investimento presentato.
7. L'investimento deve essere mantenuto nella unità locale oggetto della stipula dell'Accordo per almeno 5 (cinque) anni dal suo completamento.

Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

1. Possono presentare la domanda di accesso all'Accordo le imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come indicato all'art. 2195 del c.c.) non ancora attive in Emilia-Romagna ma che intendono investire sul territorio regionale o le imprese già presenti con almeno una unità locale (cfr. art.19 comma 1) in Emilia-Romagna che intendono realizzare investimenti addizionali coerenti con quanto previsto al precedente art. 2;
2. **L'impresa con sede legale o unità locale già presente sul territorio nazionale** dovrà possedere, al momento della domanda di accesso all'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo, i seguenti requisiti, la cui verifica sarà accertata tramite certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente ed altri organismi ed enti competenti per territorio (casellario giudiziario, Inail, Inps, ecc.) alla data di presentazione della domanda, o da certificazione equivalente:
 - a. essere regolarmente costituita ed iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
 - b. esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi come indicato dall'art. 2195 del c.c.;
 - c. essere attiva e non essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali;
 - d. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
 - h. possedere i titoli abilitativi di competenza da attestare con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000);
 - i. se del caso, possedere le certificazioni ambientali di competenza con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000).
3. Nel caso in cui la domanda venga presentata da **un'impresa non avente sede legale nel territorio nazionale**, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tale soggetto, inoltre, fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la decadenza del beneficio, la

disponibilità di almeno una unità locale sul territorio regionale alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

4. **Non sono ammissibili al presente bando** le imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'articolo 1 comma 3 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (denominato anche GBER), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L.187/35 del 26-06-2014, nonché le imprese in difficoltà ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 2, punto 18 del GBER.

Art. 4. Forma e misura dell'agevolazione regionale

1. Ai fini di sostenere il programma di investimento di cui all'articolo 2, possono essere concesse agevolazioni ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2. Le agevolazioni che possono essere concesse sono dettagliate al seguente art. 21 e sono riconducibili al campo di applicazione delle seguenti categorie di aiuto:
 - a. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca.
 - b. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo;
 - c. Aiuti alla formazione e aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità.
 - d. Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili nonché interventi per riciclo e riutilizzo di rifiuti

Per la partecipazione al bando è obbligatoria la candidatura di investimenti relativa alla categoria di aiuti "a. infrastrutture di ricerca" .

3. Le tipologie di spese ammissibili i cui limiti sono quelli previsti nel GBER, sono indicate all'Art. 23 del presente bando in relazione alla categoria di aiuto e al tipo di intervento. Per tutte le spese gli importi da considerare sono al netto dell'IVA e al lordo di altre imposte e/o oneri.
4. Il contributo complessivo regionale riferito al programma di investimento non potrà superare i seguenti importi massimi:
 - **1,5 milioni di Euro per proposte di investimento con impatto occupazionale compreso tra 20 e 50 dipendenti addizionali** rispetto al 31 dicembre 2016;
 - **4 milioni di Euro per proposte di investimento con impatto occupazionale compreso tra 50 e 149 dipendenti addizionali** rispetto al 31 dicembre 2016;
 - **7 milioni di Euro per proposte di investimento con impatto occupazionale superiore ai 150 dipendenti** addizionali rispetto al 31 dicembre 2016.
5. Per **impatto occupazionale**, si intende la somma dei nuovi addetti occupati a tempo indeterminato calcolati in ULA creati nell'unità locale nell'anno a regime. Nel caso di ampliamenti o di diversificazione funzionale, gli ULA a regime saranno misurati sugli addetti già attivi in Emilia-Romagna alla data dell'avvio dell'investimento, verificati nei confronti del soggetto/soggetti che realizza/no l'investimento. Ai fini del calcolo dell'impatto occupazionale, conseguente al Programma di investimento proposto, lo stesso deve essere

aggiuntivo rispetto agli occupati dell'impresa e delle eventuali altri sedi in Emilia Romagna del gruppo industriale di appartenenza. Il numero di riferimento degli occupati al momento della domanda è quello calcolato al 31 dicembre 2016. In caso di gruppo, non è considerato ammissibile il trasferimento delle risorse umane da una unità dell'impresa ad un'altra, se la prima ha sede in Emilia Romagna.

Art. 5. Procedura di selezione delle domande di investimento

1. La procedura di approvazione del Programma presentato è di tipo negoziale ai sensi dell'art. 6, del D.lgs. n. 123/98.
2. La procedura di selezione avviene secondo le seguenti fasi:
 - Verifica della completezza e correttezza formale della proposta;
 - Valutazione della strategicità del programma complessivo di investimento, dell'impatto regionale sull'occupazione e sulla competitività, della coerenza e qualità dei progetti previsti, della compatibilità rispetto alle strategie di sviluppo locali e regionale **(Fase 1)**;
 - Valutazione tecnica, per i soli programmi di investimento che hanno superato la prima fase, dei singoli progetti di dettaglio per la definizione puntuale dei contenuti e delle spese previste nell'ambito dell'Accordo **(Fase 2)**.

II PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO (FASE 1)

Art. 6. Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La data di apertura del bando per la presentazione della domanda è fissata dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURERT e la scadenza è fissata al 30-09-2017.
2. Le domande dovranno essere compilate e trasmesse via pec al seguente indirizzo di posta elettronica: **sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it**
3. Le linee guida per la compilazione delle domande unitamente alla documentazione prevista dal presente bando, saranno disponibili sul sito internet <http://imprese.regione.emilia-romagna.it>.
4. La descrizione del Programma dovrà fornire tutte le informazioni riferite alle opere infrastrutturali funzionali e ritenute necessarie e allo stato dell'iter delle autorizzazioni e degli atti amministrativi connessi alla sua realizzazione. Dovrà inoltre contenere **schede descrittive sintetiche dei singoli progetti** per i quali viene chiesto il contributo coerenti con le tipologie di aiuto riportate all'art. 4 e in particolare:
 - A. Realizzazione di centro di ricerca e di sviluppo di competenze;
 - B. Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo;
 - C. Realizzazione di progetti di formazione e assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate.
 - D. Realizzazione di investimenti per la tutela dell'ambiente e il risparmio energetico
5. La domanda è costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e da una serie di allegati .

6. La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, pena la non ammissibilità della stessa, con la seguente modalità prevista dalla normativa vigente: firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato. L'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS).
7. Sarà ammessa una sola domanda afferente allo stesso gruppo industriale.
8. Alla domanda, l'impresa dovrà allegare esclusivamente in formato pdf i documenti previsti, tra cui l'ultimo bilancio approvato e la dichiarazione relativa alla dimensione di impresa.
9. Qualsiasi altro documento allegato alla domanda non previsto dal presente bando, e ritenuto utile alla valutazione del Programma, sarà utilizzato a insindacabile giudizio del Nucleo di valutazione.
10. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.
11. Non saranno ammesse alla fase di valutazione di cui al presente articolo le domande:
 - a. trasmesse con modalità differenti da quelle previste;
 - b. non firmate digitalmente con la modalità sopra indicata;
 - c. firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita procura speciale;
 - d. con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - e. inviate oltre il termine di presentazione previsto dal bando.

Art.7. Selezione delle domande

1. Il Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, nomina il nucleo di valutazione che sarà composto da almeno 3 membri di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto del Programma presentato.
2. Le domande inviate alla Regione Emilia-Romagna saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità dal momento dell'acquisizione della domanda stessa.
3. L'istruttoria di ammissibilità formale del Programma di investimento verifica le condizioni soggettive del proponente di cui all'art. 3, la completezza della documentazione del Programma, la regolare presentazione della domanda e della relativa documentazione allegata, la rispondenza del Programma ai vincoli formali di cui all'art. 3 del presente bando. In caso di documentazione incompleta di tipo non sostanziale, la Regione Emilia-Romagna ne può richiedere l'invio.
4. In caso di insussistenza dei requisiti soggettivi o di altre condizioni di inammissibilità, il responsabile del procedimento comunica al Proponente il provvedimento di rigetto.
5. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale, la Regione Emilia-Romagna ne dà tempestiva comunicazione
 - all'impresa proponente;
 - agli enti locali interessati dal programma di investimento, al fine dell'avvio delle valutazioni in merito alla compatibilità dell'investimento con i programmi di sviluppo e con la pianificazione locale.

6. A seguito di questa verifica, il nucleo di valutazione, nominato dal Direttore Generale all'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, provvede alla valutazione della strategicità della domanda per il sistema produttivo regionale. La Regione, sulla base di questa valutazione, assumerà un provvedimento di approvazione o di non accettazione della domanda.
7. Solo le imprese che avranno superato la prima fase del bando potranno accedere alla seconda fase, per cui avranno **40 giorni** di tempo dall'avvenuta consegna della comunicazione di cui al precedente punto 4, per trasmettere i progetti di dettaglio e la documentazione amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria prevista per accedere all'Accordo.

Art.8. Criteri di selezione del programma di investimento

1. I programmi di investimento ammissibili saranno valutati con riferimento alla capacità del soggetto di realizzare il programma di investimento e sul merito tecnico del Programma e dei singoli interventi previsti.
2. I progetti in grado di soddisfare i criteri di finanziabilità saranno ammessi alla **seconda fase della procedura negoziale**.
3. Con riferimento alla capacità economico-finanziaria del soggetto proponente si valuta se la copertura del Programma sia assicurata e la sostenibilità finanziaria complessiva del programma di investimento.
4. Per quanto riguarda il programma di investimento ed i singoli interventi, si utilizzano i seguenti criteri di valutazione:
 - Qualità del programma di investimento proposto con riferimento al grado di completezza e definizione della proposta, alla valenza industriale, alle prospettive di mercato, alla sostenibilità economica e rilevanza occupazionale prevista.
 - Rilevanza delle ricadute del programma di investimento sul sistema economico-produttivo settoriale e regionale, in termini di relazioni di filiera con il sistema regionale della ricerca nonché di coerenza con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella Strategia per la Specializzazione Intelligente (S3 – Smart Specialization Strategy) e di potenziale creazione e diffusione di conoscenze e competenze per l'occupabilità delle persone e la competitività della filiera.
 - Capacità tecnica e finanziaria ed esperienza del proponente di realizzare il programma di investimento e di attirare risorse finanziarie.
 - Cantierabilità del programma di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la tempistica di intervento.
 - Sostenibilità ambientale e sociale, in termini di qualità energetico-ambientale dell'investimento e valorizzazione del lavoro.

Criterio	Punteggio Massimo	Soglia minima
Qualità del programma di investimento proposto	30	18
Rilevanza delle ricadute per il sistema regionale	30	18
Capacità tecnica e finanziaria del proponente	20	12

Cantierabilità del programma di investimento e sostenibilità ambientale e sociale	20	12
TOTALE	100	75

Sono considerati ammissibili al finanziamento i programmi di investimento che ottengono il punteggio minimo per ciascun dei criteri indicati nella suddetta tabella e un punteggio complessivo superiore a 75. L'assegnazione del punteggio tiene conto sia di quanto previsto dal programma di investimento che dagli elementi aggiuntivi definiti nelle schede descrittive sintetiche.

In caso di parità di punteggio tra più proponenti verrà data priorità a quelli che posseggono il rating di legalità con punteggio maggiore (secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57), altrimenti si provvederà al riparto delle risorse residue tra i beneficiari a parità di punteggio.

Art.9. Risorse e Cronoprogramma

1. Per la realizzazione dei programmi di investimento oggetto di contributo ai sensi del presente Bando saranno disponibili risorse pari a € 8.000.000,00. In ragione del numero di domande presentate, delle tipologie e caratteristiche degli investimenti nonché del cronoprogramma degli investimenti medesimi la Regione di riserva di verificare la disponibilità di ulteriori risorse
2. Le risorse saranno assegnate in base alle modalità prevista al precedente art.7. In caso di insufficienza delle risorse queste saranno assegnate in base alla graduatoria derivante dai punteggi ricevuti secondo i criteri di cui all'art. 8.
3. La realizzazione del programma di investimento, i singoli interventi e le erogazioni dei finanziamenti (per un massimo di tre) sono normate dall'Accordo stipulato.
4. Le risorse afferenti ai progetti di formazione professionale e di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate sono addizionali rispetto a quelle indicate al punto 1.

III: ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI SINGOLI PROGETTI (FASE 2)

Art.10. Istruttoria e valutazione degli interventi per i singoli aiuti richiesti

1. Entro 40 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del Programma di investimento, l'impresa presenta tutti i **progetti di dettaglio** per i singoli aiuti richiesti.
2. I progetti, redatti sulla base del format messo a disposizione dalla Regione dopo una prima istruttoria tecnica relativa alla loro completezza, sono sottoposti al nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione, che si avvale del supporto tecnico di ERVET, potrà essere integrato, con atto del Direttore generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, da uno o più esperti per ogni singola categoria di aiuto. La relazione di istruttoria tecnica degli interventi è trasmessa al nucleo di valutazione che provvede, secondo quanto previsto da ciascuna linea di aiuto, alla determinazione sia del punteggio e alla eventuale rideterminazione delle spese.
3. L'ammontare massimo concedibile del contributo è determinato dal nucleo di valutazione in base a quanto previsto dall'articolo 21 per ogni categoria di aiuti di cui all'articolo 4, sulla

base delle informazioni fornite nelle schede di dettaglio allegato al programma di investimento.

4. Il nucleo di valutazione presenta gli esiti della valutazione al Responsabile del Procedimento che ne informa la Giunta ai fini dell'informazione e se del caso dell'eventuale consultazione delle parti sociali ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 della L.R. 14/2014.
5. La Giunta, preso atto degli esiti della valutazione dei singoli interventi di cui alle successive Sezioni del presente articolo e a condizione che eventuali interventi non ammessi dal nucleo di valutazione non inficino, a giudizio di quest'ultimo, la tenuta del programma di investimento complessivo, nonché dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili, con proprio atto approva le domande giudicate maggiormente strategiche e definisce l'entità complessiva massima del contributo concedibile nel rispetto dei limiti di quanto determinato dal nucleo di valutazione.
6. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta, il Responsabile del Procedimento provvede alla stesura dell'Accordo (secondo quanto previsto al successivo art. 11) per la successiva approvazione.
7. Di seguito vengono illustrati per ogni tipologia di aiuto:
 - la tipologia di interventi ammissibili;
 - le spese ammissibili;
 - l'intensità di aiuto;
 - i criteri di valutazione;
 - i criteri di ammissibilità sostanziale.

Sezione A. Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca

Tipologia di Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti materiali ed immateriali connessi alla realizzazione di un'infrastruttura di ricerca, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 91, del GBER, che svolge esclusivamente attività economiche a condizione che l'accesso all'infrastruttura sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio e la struttura sia aperta alla collaborazione con le Università e gli altri organismi di ricerca, anche al fine della formazione delle risorse umane.

Spese ammissibili

I costi ammissibili, individuati all'Art. 23 del bando, corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali necessari alla creazione dell'infrastruttura di ricerca.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 21 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del nucleo di valutazione.

Criteri di valutazione

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a. qualità tecnico-scientifica, efficacia dell'intervento, e prospettive di mercato (punteggio massimo 30, soglia minima 18);
- b. grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte, impatto innovativo per il sistema regionale e per le filiere produttive coinvolte (punteggio massimo 30, soglia minima 12);

c. adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento (punteggio massimo 20, soglia minima 12);

Gli interventi per essere approvati non devono essere inferiori ai punteggi minimi indicati nelle lettere da a. a d. nonché al punteggio complessivo di 75 punti.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del POR
- b. Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy e ambito di operatività dei destinatari nei sistemi produttivi individuati dalla S3
- c. Partecipazione dell'infrastruttura a reti di ricerca di interesse nazionale ed internazionale
- d. Presenza di un programma di attività per la promozione dell'infrastruttura e favorirne l'accesso alle strumentazioni da parte delle imprese
- e. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione

Sezione B. Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo

Tipologia di Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tecnologie produttive che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio regionale. Gli interventi dovranno prevedere costi ammissibili non inferiori a 750 mila Euro e rientrare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 del GBER, nelle definizioni di cui all'articolo 2, punti 85 e 86 del medesimo GBER.

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi di ricerca e sviluppo collegati agli obiettivi del programma di investimenti, le spese ammissibili sono quelle indicate all'articolo 25, comma 3, del GBER e sono individuate all'Art. 23 del bando.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento riguardi la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale, rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 21 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del nucleo di valutazione.

Il nucleo di valutazione si avvale dei criteri di selezione e di priorità vigenti relativi all'azione 1.1.1 e 1.1.4 del POR FESR 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai fini della proposta alla Giunta circa l'intensità di contributo.

Criteri di valutazione

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a. qualità tecnico scientifica e completezza dell'intervento di ricerca e sviluppo, con riferimento al grado di definizione e di chiarezza dello stesso, agli obiettivi generali e specifici, alla fattibilità industriale e alle prospettive di mercato (punteggio massimo 30, soglia minima 18);
- b. grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte, inteso come avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico e delle possibili applicazioni industriali e commerciali rispetto al contesto esistente, della risposta a nuovi bisogni, sviluppo di nuove nicchie di mercato, nuove

funzionalità, ecc., verificando se tale avanzamento sussiste al livello del settore o filiera in regione, o del contesto internazionale (punteggio massimo 30, soglia minima 18);

- c. capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi dell'intervento e alle attività previste, in cui viene valutato se il proponente presenta competenze e organizzazione per sviluppare l'intervento di ricerca, nonché di esserne in grado di sfruttare industrialmente e commercialmente i risultati (punteggio massimo 20, soglia minima 12);
- d. adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del l'intervento cioè coerenza e congruenza dei costi necessari e dell'impegno finanziario complessivo rispetto alle attività previste (punteggio massimo 20, soglia minima 12);

Gli interventi per essere approvati non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio, nonché al punteggio complessivo di 70 punti.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a.Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del POR
- b.Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy e ambito di operatività delle imprese nei sistemi;
- c.produttivi individuati dalla S3;
- d.Collaborazione con un laboratorio/centro di ricerca
- e.Occupazione di nuovi ricercatori (con riferimento all'azione 1.1.1);
- f.Addizionalità del progetto di ricerca proposto rispetto alle ordinarie attività di ricerca realizzate dal proponente (con conseguente inammissibilità dei progetti finalizzati allo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca per la produzione di prodotti standardizzati/prodotti di massa attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti);
- g.Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione.

Sezione C. Realizzazione di progetti di formazione e incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità

Tipologia degli interventi ammissibili

Per la formazione, sono ammissibili i seguenti interventi:

- a.prima formazione,
- b.riqualificazione dei lavoratori ,
- c.aggiornamento dei lavoratori,

nel rispetto delle disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1298 del 14/09/2015 e in applicazione delle unità di costi standard di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1568/2011 e 970/2015.

Gli interventi possono essere realizzati direttamente dall'impresa o attraverso un ente di formazione professionale accreditato ai sensi delle disposizioni regionali. In particolare sono ammissibili operazioni comprendenti progetti di formazione continua e azioni di accompagnamento alle imprese, ovvero attività formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese.

Le attività rientrano nel regime di aiuti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 631 del 08/06/2015, base giuridica della comunicazione SA.42272 del 24 giugno 2015 "Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della regione appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti con particolare riguardo alle fasce deboli" ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) N. 651/2014

Per quanto attiene alle assunzioni, sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. le assunzioni riguardanti i lavoratori svantaggiati;
- b. le assunzioni riguardanti i lavoratori disabili.

Sono tuttavia escluse: le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero. Le trasformazioni escluse dal presente regime comprendono quelle da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 412/2015, sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale.

Le attività rientrano nel regime di aiuti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 23/04/2015, base giuridica della comunicazione SA.41831 dell'8 maggio 2015 "Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia Romagna rivolti a favorire l'occupazione" ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 35 del Regolamento (CE) N. 651/2014.

Spese ammissibili

Per gli interventi formativi le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti SA.42272 del 24 giugno 2015, dettagliate nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1568 del 2 novembre 2011 e n. 970 del 20 luglio 2015.

Relativamente alle assunzioni, le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 23/04/2015, base giuridica della comunicazione SA.41831 dell'8 maggio 2015 ed in particolare:

- per gli interventi rientranti nella tipologia A sono:
 - costo salariale del lavoratore;
- per gli interventi rientranti nella tipologia B, le spese ammissibili sono:
 - costo salariale del lavoratore;
 - costi aggiuntivi per assistenza al lavoratore da parte di altro personale;
 - costi per acquisto di attrezzature/ software; trasporti;
 - salario del lavoratore per ore impiegate in riabilitazione.

Per entrambe le tipologie sono incentivabili solo le assunzioni per contratti di lavoro a tempo indeterminato per un importo non inferiore a euro 6.000,00 e comunque solo nei casi in cui la retribuzione assicurata al/alla lavoratore/lavoratrice a seguito della sua assunzione sia superiore a € 15.000,00 annui lordi.

Le spese ammissibili sono individuate all'Art. 23 del bando.

Intensità dell'aiuto

L'intensità e l'entità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti della tabella riportata all'art. 21 del presente bando. Esse sono definite in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento preveda la formazione o meno di soggetti svantaggiati o disabili. L'aiuto concesso ad un'impresa ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 970/2015 per la formazione non può eccedere la somma di 2.000.000,00 EURO.

Per interventi che prevedono l'assunzione e l'occupazione di lavoratori svantaggiati e/o con disabilità, l'importo massimo di aiuto ad una impresa per intervento finanziato non può comunque superare 1.000.000,00 di euro.

Per le assunzioni a tempo indeterminato incentivate, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro oggetto di incentivo prima dello scadere dei 2 anni di durata minima, a seguito di:

- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- dimissioni volontarie (non per giusta causa);

il soggetto beneficiario mantiene il diritto all'incentivo nelle seguenti misure determinate sulla durata effettiva del rapporto di lavoro:

- fino a 12 mesi: nessun incentivo;
- da 12 mesi e un giorno a 18 mesi: 50% dell'entità dell'incentivo;
- da 18 mesi e un giorno ai 24 mesi: 100% dell'entità dell'incentivo.

Criteri di valutazione

Per gli interventi valgono i seguenti criteri:

a) Finalizzazione (da 1 a 45, punteggio minimo 27):

- Coerenza della proposta rispetto al piano di investimento;
- Qualità e completezza dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi;
- Qualità e completezza dell'analisi sui bisogni dei potenziali destinatari;

b) Qualità progettuale (da 1 a 35, punteggio minimo 21)

Per gli interventi formativi:

- Coerenza della proposta rispetto a competenze, conoscenze e abilità attese al termine;
- Congruenza dei contenuti didattici, delle modalità e metodologie di intervento rispetto ai risultati di apprendimento attesi;
- Adeguatezza delle risorse professionali e strumentali;

Per le assunzioni:

- Coerenza della proposta rispetto ad azioni per sostenere l'occupabilità dei lavoratori;

c) Rispondenza alle priorità (da 1 a 20, punteggio minimo 12):

- Sviluppo economico;
- Sviluppo territoriale;
- Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità.

Gli interventi, per essere approvati non devono avere un punteggio complessivo inferiore a 70 punti.

I Criteri di ammissibilità sostanziale sono quelli previsti dal PO FSE 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a) Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivi specifici del PO FSE
- b) Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy
- c) Addizionalità del progetto di formazione e accompagnamento proposto rispetto alle ordinarie attività formative realizzate dal proponente nell'ambito dei programmi di aggiornamento continuo;

Sezione D. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti e all'adeguamento a norme ambientali

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. investimenti a favore di misure di efficienza energetica;
- b. investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento;
- c. investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- d. investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico;
- e. investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

Spese ammissibili

Per le diverse tipologie di investimento sono ammissibili le spese indicate dal GBER secondo i seguenti criteri:

- investimenti sub a), le spese indicate all'articolo 38, comma 3, del GBER;
- investimenti sub b), le spese indicate all'articolo 40, comma 4, del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 2 a 3 del medesimo articolo;
- investimenti sub c), le spese indicate all'articolo 41, comma 6 del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 2 a 5 del medesimo articolo;
- investimenti sub d), le spese indicate all'articolo 46, comma 2 del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 3 a 6 del medesimo articolo;
- investimenti sub e), le spese indicate all'articolo 47, comma 7 del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 2a a 7 del medesimo articolo; non sono ammissibili gli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.

Le spese sono individuate all'Art. 24 del bando.

Si precisa che la documentazione tecnica relativa agli impianti e alle opere delle tipologie di interventi ammissibili di cui ai precedenti punti a. b. c. d., deve essere timbrata, firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, pena la non ammissibilità dell'intervento. L'asseverazione deve essere redatta ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale.

Intensità dell'aiuto

L'intensità e l'entità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti della tabella riportata all'art. 22 del presente bando e sono determinate dalla Giunta Regionale su proposta del nucleo di valutazione. Essa è definita in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che gli interventi ricadano:

- nell'ambito degli articoli 38, 40 e 41 del GBER, per quelli di cui alle precedenti lettere a, b e c;

- nell'ambito degli articoli 46 e 47 del GBER per quelli di cui alle precedenti lettere d ed e.

Nel caso il Programma preveda l'attivazione di almeno due degli interventi di cui alle precedenti lettere a, b, c, d ed e, fermo restando l'intensità del contributo di ogni tipologia di aiuto, l'entità massima dell'aiuto per impresa e progetto è pari a 2 milioni di euro. Nel caso di attivazione di uno solo dei cinque interventi in questione, l'entità dell'aiuto è pari a 0,5 milioni di euro per impresa e progetto.

Criteri di valutazione

Per quanto riguarda gli interventi della presente sezione i criteri di valutazione sono i seguenti:

a. Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di (da 1 a 10, punteggio minimo 6):

- definizione degli obiettivi;

- qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento.

b. Qualità economico finanziaria dell'intervento in termini di sostenibilità e di economicità della proposta (da 1 a 10, punteggio minimo 6).

c. Capacità della proposta di contribuire a (da 1 a 10, punteggio minimo 6):

- ridurre l'emissione di gas serra;

- minimizzare gli impatti ambientali correlati all'intervento;

- ridurre l'utilizzo di energia da fonti fossili tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili;

- ridurre i consumi energetici rispetto ad un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, preso a riferimento ai fini del rispetto di quanto previsto dagli articoli 38.3.b, 40.4, 41.6.b, 46.2, e 47.7. del GBER.

Gli interventi per essere approvati devono superare il punteggio complessivo minimo di 21 punti.

Per tutte le tipologie di interventi della presente sezione, il nucleo di valutazione si avvale dei criteri di priorità vigenti relativi all'azione 4.2.1 del POR FESR 2014-2020 per quanto applicabili, approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai fini della proposta alla Giunta circa l'intensità massima di contributo.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

a. Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del POR;

b. Coerenza con le strategie regionali in campo energetico (Piano Energetico Regionale e relativo piano triennale di attuazione adottato dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 2130 del 14/11/2007; Piano Regionale Integrato della qualità dell'Aria);

c. Diagnosi energetiche a corredo dei progetti proposti che indichino chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento;

d. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione.

IV STIPULA E GESTIONE DELL'ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO

Art. 11. Stipula dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. In caso di valutazione positiva del programma di investimento, la Regione Emilia-Romagna predispone una schema di accordo i cui contenuti sono definiti in osservanza di quanto descritto all'art.7 della LR 14/2014.
2. L'Accordo a seconda dei casi deve contenere: (i) i contenuti e l'ammontare complessivo dell'investimento, (ii) la forma e l'entità dei finanziamenti di parte pubblica, e la modalità di erogazione, (iii) i tempi di realizzazione fino all'entrata a regime, (iv) il cronoprogramma di

spesa e di attuazione distinto per intervento finanziato e per soggetto beneficiario, (v) le risorse impiegate nello sviluppo delle attività progettuali dai contraenti, (vi) le ricadute occupazionali, di collaborazione con le imprese locali, e le ricadute tecnologiche previste, (vii) gli impegni dei contraenti pubblici e privati, (viii) la previsione e la disciplina delle varianti in corso di esecuzione, (ix) le azioni di verifica e di vigilanza sull'attuazione del Programma con eventuali interventi correttivi e sostitutivi, (x) i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili, (xi) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti, (xii) la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi, (xiii) le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle pubbliche amministrazioni.

3. Nell'Accordo saranno inoltre riportati gli obblighi di informazione e comunicazione al cui rispetto è tenuto il beneficiario del contributo e eventuali specificazioni di carattere tecnico che non alterino i criteri e i principi desumibili dal presente bando
4. L'Accordo è approvato dalla Regione ed è sottoscritto dall'impresa, dalla Regione Emilia-Romagna e da ogni altro soggetto che concorre alla sua attuazione.

Art. 12. Modalità di erogazione del contributo

1. La liquidazione dei contributi avverrà secondo il cronoprogramma contenuto nell'Accordo per ciascun progetto, con le seguenti modalità:
 - stati di avanzamento della realizzazione dei progetti, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista;
 - saldo, ad ultimazione di ciascun progetto e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista.
2. Le liquidazioni sono subordinate:
 - alla dimostrazione dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati. Qualora la spesa effettiva documentata risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si provvederà a una rideterminazione del contributo concesso, tenendo conto della eventuale riduzione. Una spesa effettiva documentata superiore all'importo ammesso sarà riportata al valore ammesso.
 - alla presenza di almeno una unità locale sul territorio regionale alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

Art. 13. Modalità di rendicontazione tecnica e finanziaria

1. La Regione con propri atti formali, provvederà all'approvazione delle linee guida e della modulistica per la rendicontazione dei progetti.
2. Ai fini della liquidazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno produrre relazioni tecniche del programma di investimento complessivo e dell'avanzamento dei singoli progetti, nonché rendicontazioni finanziarie dei progetti.
3. Le relazioni tecniche, la cui modulistica sarà comunque predisposta dalla Regione con atto successivo, saranno firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti con riferimento all'accordo siglato ed al cronoprogramma

approvato. Le relazioni tecniche relative ai singoli progetti dovranno contenere altresì una descrizione analitica delle spese contenute nelle rendicontazioni finanziarie con indicazione delle finalità delle stesse, nonché ogni altra documentazione utile a documentare l'attività svolta.

4. Nelle rendicontazioni finanziarie dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento. La rendicontazione di spesa dovrà avvenire tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prestata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Quanto dichiarato comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni stabilite nell'articolo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci.
5. Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo per essere considerate ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni:
 - essere sostenute nell'arco temporale di ammissibilità indicato nell'Accordo;
 - rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'Accordo;
 - riferirsi alla realizzazione degli interventi approvati dalla Regione;
 - rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili dalla Regione;
 - essere state preventivamente indicate nella di domanda di contributo oppure nella richiesta di variazioni;
 - essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
 - essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate;
 - essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo (in altri termini, le fatture e i documenti fiscali equipollenti dovranno essere intestati al soggetto beneficiario del contributo).
6. Ai fini della rendicontazione, per le tipologie di interventi realizzati per cui è previsto per legge e/o richiesto e/o previsto dalla Regione, il beneficiario dovrà produrre la documentazione tecnica firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, le certificazioni di legge, e copia della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori.
7. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà:
 - a. essere sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
 - b. includere la relazione tecnica descrittiva sullo stato di attuazione degli interventi e dell'intero programma;
 - c. riportare il rendiconto analitico dei costi totali sostenuti per realizzazione dell'intervento agevolato, che dovranno essere coerenti con le voci di spesa ritenute ammissibili dalla Regione. Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture pagate con numero, data di emissione, descrizione della spesa, ragione sociale del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA, di ciascuna fattura;
 - d. attestare che al momento della richiesta di erogazione:
 - l'impresa mantiene i requisiti soggettivi e rispetta le condizioni previste dal presente bando per l'ammissibilità ai contributi;

- non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune o di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
 - l'impresa si trova nella situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - l'impresa ha aderito ai principi etici della Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese;
 - l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;
 - le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
 - i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
- e. contenere l'impegno dell'impresa beneficiaria a:
- restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
 - contenere l'impegno dell'impresa a consentire gli opportuni controlli e ispezioni;
 - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;
- f. indicare i dati riferiti all'occupazione aziendale alla conclusione del Programma con particolare riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato (con contratto a tempo pieno o part-time).
- Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere allegati:
- a. gli originali delle fatture (o documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) quietanzate;
 - b. per ogni consulenza esterna dovranno essere allegati:
 - copia del contratto;
 - fatture di spesa quietanzate;
 - relazione finale, predisposta dallo stesso soggetto consulente, indicante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti;
 - estratto conto bancario contenente il riferimento al bonifico/i attestante il versamento del compensi corrisposti;
 - modello di pagamento F24 utilizzato dall'impresa per il versamento delle ritenute previdenziali;

- c. documentazione comprovante l'incremento numerico di dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o part-time pari o superiore alla conclusione del Programma e dei singoli interventi che lo compongono e modello di pagamento F24 utilizzato dall'impresa per il versamento delle ritenute previdenziali;
 - d. richiesta di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa beneficiaria e firmata digitalmente, con la quale viene indicata la modalità di riscossione del contributo prescelta. E' consentita esclusivamente la modalità di riscossione tramite accredito su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria. Il fac-simile per la richiesta di pagamento è fornito dalla Regione.
8. La prima richiesta di erogazione deve avvenire successivamente all'inizio del Programma. La data di conclusione del Programma coincide con la data dell'ultima richiesta di liquidazione dei contributi relativa al programma di investimento presentato (e comunque entro i 36 mesi a partire dalla data dell'atto di approvazione dell'Accordo).

Art. 14. Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo di Programma

- 1. La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni.
- 5. La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo.
- 6. I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.
- 7. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale Regione Emilia-Romagna o ad altri soggetti da essa incaricata l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
- 8. La Regione si riserva la facoltà di effettuare durante la realizzazione e nei cinque anni successivi al completamento de Programma di investimento sopralluoghi ispettivi anche a campione al fine di accertare:
 - a) il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo;
 - b) il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nell'Accordo;
 - c) l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
 - d) la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
 - e) la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere

fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;

- f) la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
 - g) i livelli occupazionali generati tramite il Programma agevolato;
 - h) le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso.
9. In esito a tali controlli ed in caso di irregolarità, la Regione può predisporre la risoluzione dell'Accordo e/o la revoca (parziale o totale) del finanziamento e del contributo.
10. Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal programma e l'obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.

I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'accordo, sono:

- a. nel caso in cui nei 3 anni successivi al completamento del Programma, l'impresa non conservi i livelli occupazionali previsti nell'Accordo di cui all'art. 2 con uno scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 6 mesi continuativi;
- b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora questo dipenda dal beneficiario;
- c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- d. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
- e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
- f. qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il programma di investimenti anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali
- g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse, fatte salve le variazioni approvate;
- i. in caso di cessazione dell'attività produttiva dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi i 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
- j. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna che ha

- beneficiario dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
- k. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli precedentemente descritti;
 - l. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione relativi ai progetti ammessi;
 - m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
11. Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall'erogazione all'effettivo accredito.
12. Non determinano la risoluzione dell'accordo i casi di revoca parziale del contributo. Tali casi di re-voca parziale sono:
- a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta dall'impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della Regione Emilia Romagna responsabile per il bando;
 - c. in caso di esito negativo delle verifiche e controlli per la parte di spesa coinvolta;
 - d. nel caso in cui nei 3 anni successivi alla ultima richiesta di erogazione dei contributi relativa al Programma, l'impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all'art. 2 con uno scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 6 mesi continuativi, si procede ad una revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti.
13. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:
- il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;
 - il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca;
 - il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall'erogazione all'effettivo accredito.

Art. 15. Varianti del Programma di Investimento e operazioni straordinarie di impresa

1. Eventuali richieste di variazioni rilevanti e sostanziali al Programma di investimento originario o riguardanti i soggetti beneficiari devono essere comunicate prioritariamente dal soggetto proponente alla Regione Emilia-Romagna.
2. La richiesta di variante, adeguatamente motivata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al programma di investimento originariamente approvato. In ogni caso dovranno

rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.

3. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposta, la Regione Emilia-Romagna verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento e dei singoli interventi che lo compongono.
4. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, la Regione Emilia-Romagna dispone la revoca delle agevolazioni.
5. I singoli progetti potranno avere variazioni delle singole voci di spesa fino ad un 20% in aumento fermo restando il valore complessivo dei singoli progetti. Variazioni superiori o variazioni parziali negli obiettivi dovranno essere richiesti formalmente e potranno comportare una rivalutazione.
6. Il Programma va mantenuto in capo al soggetto beneficiario e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di durata del Programma stesso se non nei casi previsti. Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria.
7. Sono ammesse le operazioni attive da parte dell'impresa e le operazioni passive solo nei casi in si preveda il mantenimento della soggettività giuridica e/o economica da parte dell'impresa originaria.
8. Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione passiva del soggetto beneficiario, che vedono la perdita della soggettività giuridica del beneficiario iniziale, o nel caso di operazioni di acquisizione di maggioranza, che vedono il cambiamento del soggetto controllore, è necessario che venga confermata la volontà di realizzare il Programma e il suo valore strategico per l'impresa, comprensiva di tutti gli impegni del beneficiario verso l'amministrazione regionale e, se del caso, verso la Commissione europea. Dovrà essere presentata apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:
 - sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando;
 - continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.
9. Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.
10. Tali operazioni saranno valutate dal Nucleo di Valutazione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di accesso del subentrante al momento della domanda.
11. Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.
12. La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.
13. La revoca delle agevolazioni è inoltre disposta nei seguenti ulteriori casi:
 - qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
 - qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.
14. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

15. I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.
16. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione a conclusione della stessa.
17. In caso di operazioni di scorporo o cessione di rami d'azienda da parte del soggetto beneficiario, sia durante il Programma che nel periodo previsto per i controlli indicati all'art. 14, il Programma viene revocato, salvo i casi in cui la proprietà aziendale rimanga in capo all'azienda beneficiaria originaria. In questo caso è necessario procedere comunque con apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante con i contenuti ed i tempi previsti precedentemente. In questo caso, dopo le verifiche previste non sarà necessaria una rivalutazione del Programma.

V INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI SULLE OPPORTUNITÀ DEL BANDO DI GARA

Art. 16. Supporto agli investitori

1. Al fine di consentire la presentazione di domande compatibili con le richieste del presente bando e di evitare aggravii procedurali sugli investitori, precedentemente all'avvio del processo di valutazione, ERVET può accertare se l'interesse manifestato dall'impresa/dall'Aggregazione di imprese a realizzare un programma di investimento sul territorio regionale, avvalendosi delle opportunità previste dalla Legge n.14/2014, possa essere formalizzato in una proposta da presentare alla Regione Emilia-Romagna.
2. Tale verifica preliminare riguarda la sussistenza dei presupposti descritti agli artt. 1-4, per la successiva presentazione formale della domanda finalizzata alla stipula di un "Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese" (ARIS), che sarà oggetto di specifica valutazione, sulla base dei criteri individuati all'art. 8.
3. L'esito di tale verifica preliminare, se positivo, non precostituisce titolo ad un esito favorevole del successivo procedimento; se negativo, non preclude al Proponente la facoltà di presentare la domanda.
4. Per la presentazione formale dell'accesso all'Accordo, il Proponente e gli eventuali altri soggetti coinvolti utilizzano l'apposita modulistica resa disponibile dalla Regione e possono avvalersi dell'assistenza di ERVET per quanto concerne l'illustrazione delle prescrizioni procedurali e sostanziali del bando e della normativa in esso richiamata.
5. Per informazioni relative a questo bando ci si può rivolgere a Ervet, al seguente numero telefonico 051-6450411.
6. ERVET informa periodicamente la Regione Emilia-Romagna sugli incontri e sui quesiti ricevuti in questa fase preliminare.

Art. 17. Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., viene esercitato mediante richiesta scritta motivata alla: Regione Emilia-Romagna – Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo - Servizio Attrattività e Internazionalizzazione via A. Moro, 44 – 40127 Bologna.

2. L'istanza di accesso deve indicare, come previsto dall'art 5 c.2 del DPR 352/1992, gli estremi dei documenti in relazioni ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedete, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.
3. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Emilia-Romagna – Direzione generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa - Servizio Attrattività e Internazionalizzazione.
4. Il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione. I provvedimenti connessi all'assunzione degli impegni contabili e all'erogazione dei contributi saranno assunti dal Responsabile del Servizio Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile e dal Responsabile del Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza;
5. I provvedimenti qui descritti potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1.Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2.Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della modulistica di partecipazione al bando.

3.Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione di contributi alle imprese di cui al presente Bando per Programmi di Investimento. Per garantire l'efficienza del servizio, i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4.Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5.Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6.Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dei dati personali comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- a. il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b. l'importo;
- c. la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d. l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f. il link all'intervento selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

7. Diritti dell'Interessato

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa,. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

VI DEFINIZIONI

Art. 19. Unità locale e riconversione di un'unità produttiva esistente

1. Per **unità locale produttiva** che deve risultare regolarmente censita presso la Camera di Commercio di competenza, si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione dell'intervento e/o Programma di investimento.

Art. 20. Addetti, ULA, anno a regime e impatto occupazionale

1. Per **addetti** si intendono le unità lavorative annue (U.L.A.) occupati a tempo indeterminato relative all'unità locale per la quale si è presentata la domanda.
2. Per **ULA** si intende il numero di persone che durante l'anno a regime hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali è contabilizzato in frazioni di ULA. Il numero di addetti dell'anno a regime deve rispettare quanto riportato nell'Accordo sottoscritto, salvo quanto previsto in tema di varianti.
3. Per **anno a regime** si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento. Si intende per "completamento" la data dell'ultima richiesta di liquidazione dei contributi relativa al programma di investimento presentato.
4. Per **impatto occupazionale**, calcolato secondo quanto previsto al precedente comma 3 (definizione di FSEULA), si intende la somma dei nuovi addetti creati nell'unità locale nell'anno a regime. Nel caso di ampliamenti o di diversificazione funzionale, gli ULA a regime saranno misurati sugli addetti già attivi in Emilia-Romagna alla data dell'avvio

dell'investimento, verificati nei confronti del soggetto/soggetti che realizza/no l'investimento.

Art. 21. Tipologia di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento

1. Gli aiuti di stato previsti dal presente bando sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2. Nel caso di beneficiari non rientranti nella definizione di PMI e ove la categoria di aiuti del GBER sia rivolta alle sole PMI, gli aiuti sono concessi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) N.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
3. I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo "de minimis".
4. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve dichiarare nella modulistica i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni).
5. In sede di rendicontazione si verificheranno le avvenute concessioni delle precedenti richieste in "de minimis" dichiarate in sede di domanda.

Per ogni tipologia di aiuto prevista, di seguito si riportano l'intensità e l'entità massima del contributo.

FINALITÀ DELL'AIUTO	Intensità ed entità massima del contributo per tipologia e localizzazione di impresa
Aiuti agli Investimenti in infrastrutture di ricerca	50%
Attività di ricerca e sviluppo	Ricerca industriale: 50% Sviluppo sperimentale: 25% Contributo Max 1 M€ per progetto
Aiuti alla formazione*	50% + 10% per svantaggiati o disabili + 10-20% per PMI (max. 70%) Contributo massimo 0,5 M€ per progetto di formazione

N e r i s p e t t o d i q u a n t i p r e v v o d i e D e l r a	<p>50% del costo salariale lordo se trattasi di lavoratore svantaggiato;</p> <p>50% dei costi legati all'assistenza fornita al lavoratore svantaggiato;</p> <p>per 12 mesi (24 per lavoratori molto svantaggiati)</p> <p>Contributo massimo 1 M€ per impresa/anno</p>
Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili**	<p>50 % del costo salariale lordo se trattasi di lavoratore disabile;</p> <p>100% dei costi aggiuntivi finalizzati ad assistenza e sostegno al lavoratore disabile</p> <p>Contributo massimo 1 M€ per impresa/anno</p>
Investimenti per l'efficienza energetica***	<p>30% grandi imprese</p> <p>40% medie imprese</p> <p>50% piccole imprese</p> <p>+ 5% aree assistite****</p> <p>Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto</p>
Cogenerazione ad alto rendimento***	<p>45% grandi imprese</p> <p>55% medie imprese</p> <p>65% piccole imprese</p> <p>+ 5% aree assistite****</p> <p>Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto</p>
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili***	<p>30-45% grandi imprese</p> <p>40%-55% medie imprese</p> <p>50%-65% piccole imprese</p> <p>+ 5% aree assistite****</p> <p>Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto</p>
Termoscaldamento e termorefrattamento: costruzione impianti e reti di distribuzione***	<p>45% grandi imprese</p> <p>55% medie imprese</p> <p>65% piccole imprese</p> <p>+ 5% aree assistite****</p> <p>Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto</p>
Riciclo e riutilizzo di rifiuti (oltre lo stato dell'arte)***	<p>35% grandi imprese</p> <p>45% medie imprese</p> <p>55% piccole imprese</p> <p>+ 5% aree assistite****</p> <p>Max 1 milione di EUR per impresa e per progetto</p>

NOTE ALLA TABELLA

* nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1568 del 2 novembre 2011 e n. 970 del 20 luglio 2015

** Nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 23 aprile 2015

*** Il contributo va calcolato sul sovraccosto come definito rispettivamente all'art., 38.3.b, 40.4, 41.6.b, 46.2 e 47.7

**** Le aree assistite nella Regione Emilia-Romagna sono le seguenti: i Comuni della Provincia di Ferrara: Ferrara (sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in coda alle tabelle), Masi Torello, Ostellato e Comacchio ed i Comuni della Provincia di Piacenza: Piacenza (sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in coda alle tabelle), Caorso e Monticelli d'Ongina

Nella tabella l'intensità di aiuto corrispondente agli "Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" va letta nel modo seguente:

Se i costi sono calcolati in base al paragrafo 6 lettera c) dell'art 41 del Reg. (UE) 651/2014, l'intensità è pari a:	Se i costi sono calcolati in base al paragrafo 6 lettere a) o b) dell'art 41 del Reg (UE) 651/2014, l'intensità è pari a:	Per interventi proposti da
30%	45%	grandi imprese
40%	55%	medie imprese
50%	65%	piccole imprese
- L'intensità riportata in tabella va aumentata del 5% per gli investimenti ricadenti nelle aree assistite*		
-L'entità del contributo è pari a max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto		

6. Sezioni censuarie ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della Decisione SA.38930 (2014/N) - ITALIA CARTA DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020

Comune di Ferrara

37; 134; 160; 169; 308; 310; 311; 358; 359; 389; 390; 391; 392; 393; 431; 489; 491; 492; 493; 494; 501; 503; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 562; 566; 567; 571; 582; 583; 593; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 628; 629; 630; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 648; 649; 650; 651; 652; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 667; 668; 688; 694; 702; 712; 713; 714; 715; 718; 719; 720; 721; 723; 724; 725; 734; 754; 773; 774; 775; 777; 780; 782; 783; 784; 788; 790; 796; 797; 798; 799; 815; 832; 834; 836; 837; 840; 841; 851; 853; 869; 870; 871; 901; 902; 903; 916; 917; 918; 924; 925; 926; 927; 928; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 944; 945; 946; 947; 949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 959; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 966; 967; 968; 969; 970; 971; 972; 973; 974; 975; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 999; 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1029; 1031; 1035; 1036; 1037; 1038; 1039; 1040; 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1062; 1065; 1066; 1067; 1068; 1072; 1073; 1074; 1075; 1077; 1078; 1080; 1081; 1082; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219;

1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234;
1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240; 1241; 1242; 1243; 1244; 1245; 1246; 1247; 1248; 1249;
1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 1259; 1260; 1261; 1262; 1263; 1264;
1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 1270; 1271; 1272; 1273; 1274; 1275; 1276; 1277; 1278; 1279;
1280; 1281; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1287; 1288; 1289; 1290; 1291; 1292; 1293; 1294;
1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308; 1309;
1310; 1311; 1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317; 1318; 1319; 1320; 1321; 1322; 1323; 1324;
1325; 1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 1332; 1333; 1334; 1335; 1336; 1337; 1338; 1339;
1340; 1341; 1342; 1343; 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352; 1353; 1354;
1355; 1356; 1357; 1358; 1359; 1360; 1361; 1362; 1363; 1364; 1365; 1366; 1367; 1368; 1369;
1370; 1371; 1372; 1373; 1374; 1375; 1376; 1377; 1378; 1379; 1380; 1381; 1382; 1383; 1384;
1385; 1386; 1387; 1388; 1389; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1397; 1398; 1399;
1400; 1401; 1402; 1403; 1404; 1405; 1406; 1407; 1408; 1409; 1410; 1411; 1412; 1413; 1414;
1415; 1416; 1417; 1418; 1419; 1420; 1421; 1422; 1423; 1424; 1425; 1426; 1427; 1428; 1429;
1430; 1431; 1432; 1433; 1434; 1435; 1436; 1438; 1439; 1440; 1441; 1442; 1443; 1444; 1445;
1446; 1447; 1448; 1449; 1450; 1451; 1452; 1453; 1454; 1455; 1456; 1457; 1458; 1459; 1460;
1461; 1462; 1463; 1464; 1465; 1466; 1467; 1468; 1469; 1470; 1471; 1472; 1473; 1474; 1475;
1476; 1477; 1478; 1479; 1480; 1481; 1482; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1488; 1489; 1490;
1491; 1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497; 1498; 1499; 1500; 1501; 1502; 1503; 1504; 1505;
1506; 1507; 1511; 1512; 1527; 1528; 1529; 1530; 1531; 1532; 1533; 1534; 1535; 1536; 1537;
1538; 1541; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546; 1547; 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1553; 1554;
1555; 1556; 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563; 1564; 1565; 1566; 1567; 1568; 1569;
1570; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1581; 1582; 1583; 1584;
1585; 1586; 1587; 1588; 1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1599;
1600; 1601; 1602; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607; 1608; 1609; 1610; 1611; 1612; 1613; 1614;
1615; 1616; 1617; 1618; 1619; 1620; 1621; 1622; 1623; 1624; 1625; 1626; 1627; 1628; 1629;
1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 1635; 1636; 1637; 1638; 1639; 1640; 1641; 1642; 1643; 1644;
1645; 1646; 1647; 1648; 1649; 1650; 1651; 1652; 1653; 1654; 1655; 1656; 1657; 1658; 1659;
1660; 1661; 1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669; 1670; 1671; 1672; 1673; 1674;
1675; 1676; 1677; 1678; 1679; 1680; 1681; 1682; 1683; 1684; 1685; 1686; 1687; 1688; 1689;
1690; 1691; 1692; 1693; 1694; 1695; 1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701; 1702; 1703; 1704;
1705; 1706; 1707; 1708; 1709; 1710; 1711; 1712; 1713; 1714; 1715; 1716; 1717; 1718; 1719;
1720; 1721; 1722; 1723; 1724; 1725; 1726; 1727; 1728; 1729; 1730; 1731; 1732; 1733; 1734;
1735; 1736; 1737; 1738; 1739; 1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 1746; 1747; 1748; 1749;
1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761; 1762; 1763; 1764;
1765; 1766; 1767; 1768; 1769; 1770; 1771; 1772; 1773; 1774; 1775; 1776; 1777; 1778; 1779;
1780; 1781; 1782; 1783; 1784; 1785; 1786; 1787; 1788; 1789; 1790; 1791; 1792; 1793; 1794;
1795; 1796; 1797; 1798; 1799; 1800; 1801; 1802; 1803; 1804; 1805; 1806; 1807; 1808; 1809;
1810; 1811; 1812; 1813; 1814; 1815; 1816; 1817; 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823; 1824;
1825; 1826; 1827; 1828; 1829; 1830; 1831; 1832; 1833; 1834; 1835; 1836; 1837; 1838; 1839;
1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845; 1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1854; 1855;
1858; 1859; 1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1874; 1875

Comune di Piacenza

28; 29; 47; 48; 49; 50; 74; 75; 104; 105; 106; 108; 110; 134; 135; 153; 154; 155; 166; 167; 169;
170; 171; 177; 201; 202; 203; 212; 213; 223; 224; 225; 227; 228; 234; 235; 236; 237; 248; 251;
252; 256; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 270; 271; 277; 278; 279; 280; 281;

282; 283; 294; 295; 296; 297; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 318; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 369; 377; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 447; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 587; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 690; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732; 733; 734; 735; 736; 737; 738; 739; 740; 741; 742; 743; 744; 745; 746; 747; 748; 749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 762; 763; 764; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 788; 789; 790; 803; 805; 808; 813; 820; 824; 828; 830; 838; 848; 853; 856; 859; 868; 870; 872; 876; 880; 881; 883; 888; 890; 900; 902; 904; 905; 906; 907; 908; 911; 912; 914; 916; 919; 921; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; 938; 939; 940; 942; 943; 946; 947; 948; 949; 950; 961; 972; 974; 988; 989; 1004; 1015; 1016; 1017; 1018; 1023; 1024; 1027; 1028; 1029; 1037; 1045; 1048; 1051; 1054; 1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1069; 1070; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1079; 1080; 1081; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1089; 1092; 1093; 1096; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1118; 1119; 1120; 1121; 1127; 1129; 1132; 1133; 1136; 1137; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240

7. Per quanto non specificato si applicano le definizioni dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e le disposizioni specifiche degli articoli pertinenti di detto Regolamento richiamati nelle tabelle incluse nel presente articolo.
8. La Regione Emilia-Romagna sostiene gli interventi di cui al presente articolo attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale e/o contributi sugli interessi di finanziamento, anche attraverso fondi di rotazione previsti all'interno dei programmi regionali di settore.

Art. 22. Obblighi di informazione e comunicazione

1. Ai fini del rispetto sia del principio di trasparenza delle procedure che di quanto previsto all'art. 9 del GBER, si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli

elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet regionale <http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/>. <http://imprese.regione.emilia-romagna.it>.

2. Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che, nel caso di utilizzo di fondi SIE (Fondi strutturali e investimenti europei), l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Art. 23. Spese ammissibili

FINALITÀ DELL'AIUTO	SPESE AMMISSIBILI
Investimenti in strutture di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> - Opere e infrastrutture specifiche, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili - Impianti - Attrezzature - Programmi informatici - Brevetti - Licenze - Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie
Attività di ricerca e sviluppo	<p><u>1.Spese per nuovo personale di ricerca</u>, assunto a tempo indeterminato, dopo la presentazione della domanda, in possesso di laurea magistrale in materie tecnico scientifiche. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% del totale del progetto</p> <p><u>2.Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione</u> ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e sperimentazione).</p> <p><u>3.Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di ricerca non laureato</u> o con esperienza inferiore a 10 anni, nella misura massima del 25% della spesa indicata al precedente punto 2;</p> <p><u>4.Spese per l'acquisto o locazione di nuove strumentazioni e impianti</u>, incluso software specialistico, nella misura massima del 30% del costo totale del progetto.</p> <p><u>5.Spese per la ricerca contrattuale</u>, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, servizi di consulenza ed i servizi equivalenti di carattere tecnico-scientifico utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto;</p> <p><u>6.Realizzazione fisica di prototipi</u>, dimostratori e/o impianti pilota, nella misura massima del 20% del costo totale del progetto.</p> <p><u>7.Spese generali</u>, calcolate nella misura forfetaria del 15% del totale delle spese da 1 a 3.</p>
Formazione	Le spese ammissibili si riferiscono a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1568 del 2 novembre 2011 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 del 20 luglio 2015
Assunzione di lavoratori svantaggiati	Le spese ammissibili si riferiscono a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 23 aprile 2015

Occupazione di lavoratori disabili	
Investimenti per l'efficienza energetica e l'impatto ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti (comprese le opere accessorie) e attrezzature destinati all'intervento specifico e volti ad adattare i metodi di produzione - Programmi informatici - Brevetti - Licenze - Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi - Servizi di consulenza connesse all'intervento per adattare i metodi di produzione (solo per le PMI)